



COMUNE DI VICENZA

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA “CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI , PER L’AGGIORNAMENTO DELLA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AD INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI, DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO MODIFICHE DI CUI AL D.LGS. N. 209/2024 E ALLA LEGGE N. 105/2025.”

Considerato, che in data 27/01/2026 è stata sottoscritta l’ “Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale dell’Area funzioni locali per l’aggiornamento della definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie destinate ad incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 a seguito modifiche di cui al D.Lgs. n. 209/2024 e alla Legge n. 105/2025”:

Che in data 09/02/2026 il Collegio dei Revisori ha sottoscritto le relazioni “Tecnico-finanziaria” ed “Illustrativa” (art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001), attestanti la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge (artt. 40 bis, comma 1);

Vista l’autorizzazione a sottoscrivere il predetto accordo deliberata dalla Giunta Comunale con delibera n. 26 del 11/02/2026.

Le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del seguente accordo, di cui è parte integrante anche l’allegato “Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.”.



COMUNE DI VICENZA

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AD INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI, DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO MODIFICHE DI CUI AL D.LGS. N. 209/2024 E ALLA LEGGE N. 105/2025.

TRA

L'Amministrazione Comunale, rappresentata dalla Delegazione Trattante di parte pubblica e le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL e la RSU del Comune di Vicenza rappresentate dalla Delegazione Trattante di parte sindacale.

Premesso,

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 2/10/2024 è stato approvato il "Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.";
- che a seguito delle modifiche al sopracitato art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 apportate dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti) e dal D. L. 21/05/2025 conv. in L. n. 105 del 18/7/2025, il testo dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., risulta così riformulato:

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è



COMUNE DI VICENZA

corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, . L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;*
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;*
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.*

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

- che pertanto, in vista dell'adozione dell'apposita regolamentazione, adeguata al disposto normativo, che consenta l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti riguardo alle attività previste dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti) e dal D. L. 21/5/2025 conv. in L. n. 105 del 18/7/2025, è necessario concordare le modalità ed i criteri di ripartizione del Fondo di cui alla medesima norma;



COMUNE DI VICENZA

Considerato che, nelle sedute del 20/11/2025 e del 15/12/2025 si è trattato l'argomento in oggetto;

Tutto ciò premesso, a conclusione della trattativa contrattuale le parti sottoscrivono la allegata bozza di regolamento concordando circa le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo destinato ad incentivare le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 ivi disciplinate.

Il regolamento verrà sottoposto alla Giunta comunale per l'approvazione.



COMUNE DI VICENZA

Vicenza, 20/02/2026

Delegazione trattante di Parte pubblica	Nominativi	Firma
Presidente	Michela Cavalieri	firmato

Delegazione trattante di Parte sindacale	Nominativi	Firma
F.P. C.G.I.L.		
C.I.S.L. F.P.	Elena Tonelli	Firmato
U.I.L. - F.P.L.		
FEDIRETS	Ruggiero Di Pace	Firmato
	Guido Cunico	Firmato
	Paola Maria Menni	
UNSCP		